

## L'ACCANIMENTO TERAPEUTICO DEL LEGISLATORE NEI CONFRONTI DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO: ISTANZE TEORICHE E RISVOLTI PRATICI

di Licia Siracusa

*(Professoressa associata di diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo)*

Sommario: 1. La genesi politica della proposta c.d. "Pittalis". – 2. Le ragioni teoriche a fondamento della riforma. – 3. Le novità "vere" e quelle "presunte". – 4. I punti critici. – 5. Le ricadute pratiche: il regime intertemporale. – 5.1. Allungamento della durata media dei processi e sterilizzazione degli effetti positivi della riforma Cartabia? – 6. Riepilogo.

1. Il 16 gennaio 2024 la Camera ha approvato il d.d.l. S. 985 in materia di prescrizione del reato, attualmente all'esame del Senato. A distanza di pochissimi anni dalle ultime riforme Bonafede e Cartabia, il legislatore interviene dunque nuovamente a modificare il regime della prescrizione, riportando indietro le lancette dell'orologio al modello di disciplina introdotto dalla Legge Orlando (l. 23.6.2017 n. 103).

La proposta in discussione prevede, infatti, l'abrogazione dell'art. 161-*bis* Cp, relativo alla cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado ed il ripristino della sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna in primo grado (nuovo art. 159-*bis* Cp), come nella disciplina prevista dalla riforma Orlando. Rispetto a quest'ultima, muta però l'articolazione temporale dei periodi di sospensione fra il primo e il secondo grado di giudizio. Si passa da 18 mesi a due anni, in appello e da 18 mesi ad un anno, in cassazione. Complessivamente, i giudizi di gravame disporranno di tre anni di tempo per il proprio svolgimento, prima che il corso della prescrizione ricominci a decorrere.

La sospensione decorre dal termine per il deposito delle motivazioni previsto all'art. 544 Cpp e si somma ad eventuali periodi di sospensione, sopravvenuti per altre cause. I periodi di sospensione vengono inoltre computati ai fini del tempo necessario a prescrivere, quando la pubblicazione della sentenza di appello o di cassazione avviene dopo che sia spirato il termine massimo di sospensione della prescrizione previsto dalla legge e se nel grado di giudizio in cui è intervenuta la sospensione, o nel successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte

relativa all'accertamento della responsabilità penale, ovvero sono accertate le nullità contemplate all'art. 604 co. 1, 4 e 5-bis Cpp, anche ai sensi dell'art. 623 co. 1 lett. b e b-bis Cpp. La sospensione *ex art. 159-bis Cp* opera poi anche nel giudizio di appello conseguente ad annullamento da parte della Corte di cassazione. Si prevede infine l'abolizione dell'istituto dell'improcedibilità per decorso del tempo nei giudizi di impugnazione (art. 344-bis Cpp) e la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni del codice di procedura penale connesse a tale fattispecie processuale (es. artt. 129-bis co. 4 Cpp, 578 co. 1-bis e 1-ter Cpp etc.).

Il disegno di legge si inserisce nel solco di un rinnovato slancio di riforma dell'istituto, che ha trovato corpo nel susseguirsi, in rapida successione cronologica, tra la fine del 2022 e l'avvio del 2023, di ben tre proposte di riforma: 1) la proposta di legge n. 745 del 29 dicembre 2022, a firma dell'on. Costa; 2) la proposta di legge n. 893, c.d. "Pittalis", depositata alla Camera nel febbraio del 2023; 3) la proposta di legge n. 1036 c.d. "Maschio", del marzo 2023.

A prescindere dai contenuti di ciascun testo, la solerzia manifestata dal legislatore nel rivedere nuovamente la disciplina della prescrizione segnala una foga revisionista, la cui attuazione potrebbe generare ricadute enormi, capaci di offuscare, travolgendole, le pur plausibili ragioni teoriche che ne stanno a fondamento. A fronte dell'intempestività dell'intervento, è in effetti legittimo sospettare che l'iniziativa sia da ascrivere, più che a valide istanze ideali, al meno lodevole intento di introdurre una radicale inversione di rotta rispetto alle politiche penali delle precedenti maggioranze di governo.

La scelta di portare avanti in tempi rapidissimi la proposta Pittalis, anche a costo di dover fare i conti con il pesantissimo impatto che la nuova disciplina avrà sulla tenuta del sistema penale, rivela non solo una scarsa ponderazione da parte del legislatore del contesto in cui l'iniziativa si inserisce e dei relativi effetti collaterali, ma anche una malcelata volontà di utilizzare tale strumento per marcare la differenza di visione politica fra l'attuale maggioranza parlamentare e quelle pregresse, autrici delle riforme Bonafede e Cartabia<sup>1</sup>.

Che la nuova disciplina serva a tracciare un solco profondo tra passato e presente lo

---

<sup>1</sup> Tale distanza culturale è stata peraltro chiaramente segnalata dal Ministro della giustizia Carlo Nordio, in occasione della comunicazione sulle linee programmatiche del suo dicastero, pronunciata presso le Commissioni giustizia di Camera e Senato, il 6 e 7 dicembre 2022 (audibili, rispettivamente ai link <https://webtv.camera.it/evento/21413#> e [https://webtv.senato.it/4621?video\\_evento=241479](https://webtv.senato.it/4621?video_evento=241479)). In quell'occasione, il Ministro ha rivendicato con forza l'urgenza di provvedere ad una riforma complessiva del sistema penale in senso "garantista e liberale".

si ricava molto chiaramente dal fatto che, pur nella diversità delle soluzioni prospettate, le tre proposte di legge sopra indicate prevedano tutte l'abolizione del blocco della prescrizione in concomitanza con la conclusione del primo grado di giudizio; blocco introdotto dal governo giallo-verde con la l. 9.1.2019 n. 3 e in seguito confermato dalla riforma Cartabia (l. 27.9.2021 n. 134), la quale ne ha tuttavia rivisto l'inquadramento sistematico, denominando più correttamente la nuova fattispecie non più come sospensione del corso della prescrizione, bensì come "cessazione del corso della prescrizione" e collocandola al nuovo art. 161-bis Cp.

Si tratta di un radicale cambio di passo rispetto alle scelte compiute dai precedenti ministri, nel segno della discontinuità. Non a caso, in un'intervista rilasciata a Radio Radicale il 19 ottobre 2023, l'on. Costa, firmatario dell'unica proposta elaborata da forze politiche non di maggioranza, ha precisato che la sua iniziativa intende cancellare le storture introdotte dal Ministro Bonafede, alle quali il successivo governo Draghi ha cercato di porre rimedio, coniando l'istituto dell'improcedibilità cronologica in appello e in cassazione.

Nessun infingimento si palesa, dunque, circa le finalità politiche della riforma, neppure da parte di chi se ne è fatto promotore, fuori dai ranghi della maggioranza di governo, sostenitrice delle altre due proposte, Pittalis e Maschio<sup>2</sup>.

Nondimeno, come con riguardo a qualunque proposta di riforma che sia destinata ad incidere su istituti cruciali per il funzionamento del sistema penale, anche rispetto al disegno di legge qui in commento, la giusta considerazione delle istanze politiche che ne stanno alla base non può sopravanzare la necessità di una lettura imparziale, capace di andare oltre la sottolineatura delle peculiari contingenze storiche.

Per tale ragione, nei paragrafi che seguiranno, si proverà ad analizzare la portata dell'imminente revisione, mantenendo distinti due piani di osservazione. Da un lato, verranno considerate le ragioni di carattere teorico-dogmatico a sostegno del nuovo modello di disciplina. Dall'altro lato, si valuteranno le controindicazioni di segno pratico a sfavore dell'ennesimo, intempestivo, mutamento di regime.

Il giudizio finale terrà debitamente in conto entrambe le prospettive segnalate, pur non sottovalutando la priorità delle conseguenze applicative, rispetto alle istanze teorico-dogmatiche. In un'ottica di equilibrato bilanciamento fra i pro e i contro, l'opportunità di un mutamento di disciplina è infatti fortemente condizionata dagli

---

<sup>2</sup> Per una descrizione dei contenuti delle proposte, si legga G.L. Gatta, *Prescrizione e improcedibilità: alla Camera prove tecniche di un'ennesima, improvvida, riforma*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28.6.2023.

effetti collegati al suo concreto impatto sull'equilibrio complessivo del sistema penale. Ove maggiore risulti la portata di tali esiti, minore sarà il peso degli argomenti di carattere generale a sostegno delle ragioni del cambiamento.

2. Sebbene non venga espressamente chiarito nello scarno dossier di accompagnamento alla proposta, è abbastanza ovvio che il ritorno ad un modello di disciplina unitario, incentrato sulla sola prescrizione sostanziale del reato, tragga origine nell'esigenza di restituire a tale istituto la sua funzione tipica di metronomo del tempo della reazione penale, in rapporto alle funzioni della pena. La scelta di eliminare il termine finale previsto all'art. 161-bis Cp e di abolire l'istituto dell'improcedibilità per decorso del tempo nei giudizi di appello e in cassazione mira in sostanza a riportare la prescrizione del reato alla sua primigenia funzione di canone regolatore della dimensione applicativa delle norme penali incriminatrici, in grado di uniformare, per ragioni di giustizia, il meccanismo della punibilità alle prognosi normative di inefficienza o disfunzionalità della pena intempestiva, tanto sul versante della prevenzione generale, quanto su quello della prevenzione speciale<sup>3</sup>.

Il significato strutturale del tempo dell'oblio è stato senza dubbio trasfigurato dagli ultimi interventi di riforma, i quali, com'è noto, sono risultati avvolti da un'ambiguità di senso davvero incomprensibile. I due istituti della cessazione del corso della prescrizione sostanziale con la pronuncia di primo grado, da un lato, e dell'improcedibilità temporale nei giudizi di gravame, dall'altro lato, presentano in effetti un fondamento teleologico diametralmente opposto.

Il blocco della prescrizione del reato con il primo grado di giudizio asseconda l'idea di una punizione retributiva che può travalicare i limiti del tempo, dal momento in cui la pretesa punitiva dello Stato trovi concretizzazione in una prima pronuncia di merito, non importa se di assoluzione o di condanna. D'altro canto, l'improcedibilità ex art. 344-bis Cpp asseconda un'opposta finalità di contenimento del tempo della memoria, attivato dal processo, attraverso una rigida scansione cronologica delle fasi del gravame. Il tempo dell'oblio segnato dalla prescrizione del reato diviene pertanto dicotomico rispetto a quello della memoria, che è invece cronometrato dal processo. I due binari di scorrimento si separano. Ove finisce la prescrizione sostanziale, comincia a decorrere la prescrizione del processo.

---

<sup>3</sup> Su questi temi, sia consentito rinviare al nostro: *Oblio e memoria del reato nel sistema penale*, Torino 2022, *passim*.

Nondimeno, ad uno sguardo più attento, non sfugge come lo schema di disciplina delineato dalle modifiche del 2019 e del 2021 soltanto in apparenza risulti costruito secondo una logica autenticamente dualista, che vede coesistenti i due compassi temporali – della dimenticanza e della memoria. In realtà, la legislazione vigente sembra piuttosto uniformarsi ad un modello unico, nel quale la prescrizione del reato finisce con l'operare come istituto servente rispetto alla prescrizione del processo.

Nel primo grado di giudizio, infatti, spetta alla prescrizione sostanziale assicurare l'istanza di una ragionevole durata del processo, che nei gradi di giudizio successivi compete invece all'improcedibilità per decorso dei termini di fase garantire. Nella sostanza, l'azione congiunta delle riforme Bonafede e Cartabia ha determinato una *metamorfosi identitaria* dell'istituto della prescrizione del reato, tramutandolo in un mero accessorio, una misura recessiva e strumentale rispetto alla prescrizione processuale<sup>4</sup>.

Ebbene, come si è avuto modo di evidenziare in altri scritti, il risultato finale è stato, per un verso, un forte ridimensionamento delle *rationes* sostanziali a fondamento della prescrizione del reato e, per altro verso, un inusitato straripamento delle istanze di contenimento dei tempi del processo, ora prioritariamente perseguite tanto dall'orologio del tempo estintivo del reato, quanto dal compasso dell'improcedibilità *ratione temporis*<sup>5</sup>. La disciplina vigente, cioè, ha rinnegato o, comunque, fortemente ridimensionato la prescrizione sostanziale del reato, appiattendola sulla dimensione temporale del processo e attribuendole la funzione – che dovrebbe essere invece tipica della sola prescrizione del processo – di arginare l'eccessiva estensione cronologica del procedimento penale.

La volontà di porre rimedio a tale eterogenesi dei fini può, dunque, apparire legittima, anche alla luce del dato che oltre le apparenze e le etichette formali, l'asservimento della prescrizione a soli scopi di efficienza processuale contraddice l'ormai granitico orientamento della Corte costituzionale circa la natura sostanziale dell'istituto e riguardo l'esistenza di uno stretto collegamento teleologico con le funzioni della pena<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Come acutamente osservato da M. Donini, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *PD* 2021, 596 e 597.

<sup>5</sup> V. *Oblio e memoria*, cit., 437 e ss.; 168 e ss.

<sup>6</sup> Il riferimento è soprattutto alle note pronunce sul caso Taricco (C. cost., 26.1.2017 n. 24, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); C. cost., 31.5.2018 n. 115, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), ove la Corte ha interpretato la natura sostanziale della prescrizione come il risultato di un vincolo imposto al legislatore ordinario direttamente dalla Costituzione.

Costituisce in effetti un'anomalia italiana la strumentalizzazione della prescrizione del reato ai fini della ragionevole durata del procedimento penale. Neppure negli ordinamenti che attribuiscono al tempo prescrizione una natura processuale, quest'ultimo serve a delimitare l'estensione cronologica dei processi. Al contrario, in genere, la memoria del reato attivata dal processo e concretizzatasi nell'avvio dell'azione penale o nella pronuncia della sentenza di primo grado limita il fluire del tempo dell'oblio, arrestandolo, a seconda dei casi, definitivamente o temporaneamente<sup>7</sup>.

Per tali ragioni, appare condivisibile l'idea che sta alla base del tentativo di revisione in corso di eliminare l'ibridazione del modello italiano. D'altronde, non va dimenticato come all'indomani dell'entrata in vigore delle ultime due riforme, il superamento della disciplina vigente fosse stato vigorosamente auspicato dal vasto coro di voci critiche, levatesi, in un primo momento, contro la riforma Bonafede, e, successivamente, nei confronti dell'improcedibilità ex art. 344-bis Cpp<sup>8</sup>.

Di recente, poi, anche la Corte Edu ha stigmatizzato l'ambiguità del sistema italiano, segnalando come l'effetto combinato, da una parte, di una prescrizione che decorre nel corso del processo e che «è strettamente legata all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio del procedimento» e, d'altra parte, di un ritardo generalizzato nei procedimenti penali renda sostanzialmente ineffettiva la risposta penale rispetto a reati gravissimi (come quelli giudicati nel caso oggetto del ricorso: i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi), nella misura in cui accresce il rischio che il processo si estingua prima della sua conclusione<sup>9</sup>. I giudici europei hanno dunque richiamato l'attenzione su un *punctum dolens* che da sempre affligge la giustizia italiana, la lentezza dei procedimenti penali, avvertendo però circa gli effetti distorsivi che possono derivare dalla scelta di utilizzare il tempo prescrizione come rimedio a tali ritardi.

In prospettiva di riforma, le censure mosse dalla Corte vanno certamente prese in debita considerazione, senza tuttavia tralasciare di rapportarle al peculiare contesto nazionale di riferimento e alle carenze strutturali che lo connotano. Così, non si può ignorare che l'art. 344-bis Cpp è stato introdotto per scongiurare il rischio che il blocco della prescrizione sostanziale dopo il primo grado di giudizio determinasse un

---

<sup>7</sup> Si leggano sul punto le conclusioni della ricerca di taglio comparatistico: G. Hocmayr, *A comparative Analysis of Statutes Limitation*, in *Die Verjährung als Herausforderung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Strafsachen*, a cura di M. Heger, F. Jeßberger, F. Neubacher, H. Satzger, G. Werle, Baden-Baden 2021, 716; 723.

<sup>8</sup> Per gli opportuni riferimenti si rinvia alla nt. 117, Capitolo IV, nonché alle note e al contenuto del Capitolo VII del nostro *Oblio e memoria*, cit.

<sup>9</sup> C. eur., 7.7.2022, *Ms. c. Italia*, punti da 136 a 138, da 144 a 147 e 150.



allungamento *sine die* dei processi, nei gradi successivi. Né può sottovalutarsi il dato che, nel nostro ordinamento, la particolare lentezza dei processi rende impossibile immaginare una scansione del tempo dell'oblio del tutto avulsa dalle dinamiche cronologiche del processo. In un sistema sbilanciato a favore del tempo della memoria, ove questo sovente si accresce al punto da fagocitare interamente quello della prescrizione del reato, sarebbe in effetti irrazionale concepire quest'ultima come una misura interamente extra o pre-processuale, destinata, cioè, ad arrestarsi definitivamente con l'avvio del processo o con la conclusione del primo grado di giudizio. In definitiva, qualunque soluzione normativa in discussione non può non puntare a stabilire un ragionevole bilanciamento fra i due binari temporali.

Per tali ragioni, almeno in astratto, l'impianto complessivo della disciplina contenuta nella proposta di legge Pittalis è apprezzabile. Esso mira a ripristinare una situazione di sostanziale equilibrio fra il potere obliante del tempo e gli altri significati che ne accompagnano il decorso tanto sul versante processuale, quanto nell'ambito dello stesso diritto penale sostanziale. Tecnicamente, in caso di condanna, in concomitanza con la chiusura del primo e del secondo grado di giudizio, il corso della prescrizione non si arresta definitivamente, ma si sospende.

Si tratta, con tutta evidenza, di un momentaneo congelamento del tempo prescizionale e non del suo definitivo ritrarsi.

3. Sotto il profilo dello schema teorico al quale si ispira, la nuova disciplina costituisce, come detto, un superamento dell'attuale modello ibrido, incentrato su una prescrizione del reato, che diventa recessiva dopo il grado di giudizio, e su una prescrizione del processo, che invece scorre in appello e nel giudizio di cassazione e il cui spirare produce l'insolito effetto di travolgere l'intero processo.

È vero che la nuova sospensione coprendo, di fatto, tutti i giudizi di gravame – per lo meno in caso di condanna e salvo che la pubblicazione della sentenza in appello e in cassazione intervenga dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione –, rallenta il tempo estintivo dopo il primo grado di giudizio e, dunque, asseconda una *ratio* molto vicina (seppure non identica) a quella che stava alla base della riforma Bonafede: assegnare al processo un *surplus* di tempo per l'accertamento dei fatti.

Fra le due soluzioni intercorrono però oggettive differenze. L'arresto previsto dalla riforma "Pittalis" non è il capolinea finale del tempo estintivo, ma rappresenta uno stop momentaneo – la prescrizione riprende regolarmente il proprio corso, una volta che

siano oltrepassati i periodi massimi di sospensione – e non generale, dato che la sospensione riguarda soltanto i casi di condanna. In più, il tempo sospeso può essere recuperato, se, nel grado successivo, interviene un proscioglimento nel merito. Si tratta con ogni evidenza di un regime molto più flessibile e temperato, rispetto a quello che stabilisce il dissolversi della prescrizione sostanziale in concomitanza con la chiusura del primo grado di giudizio.

Quanto al tempo massimo utile per la definizione del giudizio di gravame, taluno ha osservato come su tale versante, fra la disciplina vigente e quella in discussione, non intervengano importanti mutamenti. Le nuove norme e l'art. 344-*bis* Cpp prevedono infatti sia per l'appello, sia per il giudizio in cassazione, i medesimi compassi temporali; rispettivamente, di due anni, per il primo, e di un anno, per il secondo<sup>10</sup>.

La critica però non coglie pienamente nel segno e trascura alcuni elementi essenziali.

In primo luogo, il meccanismo delle proroghe previsto all'art. 344-*bis* Cpp può dilatare significativamente la durata del giudizio, sterilizzando di fatto la mannaia dei termini di fase. L'asticella temporale fissata in astratto è soggetta in concreto a variazioni importanti e in molti casi, neppure prevedibili *ex ante*. Inoltre, in forza del regime intertemporale previsto dalla riforma Cartabia, rispetto ai processi per i quali l'impugnazione verrà proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione saranno, rispettivamente, di tre anni per l'appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicheranno anche ai giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. Limitatamente a tali processi, pertanto, la complessiva durata del giudizio di gravame sarà, già in astratto, maggiore di quella prevista dalla riforma in cantiere.

D'altro canto, anche l'estensione temporale della sospensione nelle fasi del gravame potrebbe in concreto risultare più ampia di quella prefissata *ex ante* dalla legge, visto che se ne prevede la cumulabilità con gli altri periodi di sospensione, previsti all'art. 159 Cp.

Ciò significa che nessuno dei due regimi, né quello vigente, né quello in discussione, consente di prevedere in anticipo e con sufficiente precisione l'effettiva durata del processo, dopo il primo grado di giudizio. L'intervallo temporale massimo concesso da entrambi i modelli per la conclusione del processo rappresenta, in realtà, una variabile

---

<sup>10</sup> In tal senso, L. Tramontano, *De negatione temporis*, in <https://forogiurisprudenzactpt.blogspot.com/2024/02/de-negatione-temporis-di-luigi.html?m=1>.



mobile, una grandezza non misurabile con precisione *ex ante* e pertanto impossibile da comparare.

Infine, risulta evidente la radicale diversità dell'esito finale collegato all'infruttuoso decorso dell'intervallo temporale. L'improcedibilità *ratione temporis* tronca il processo, mentre la sospensione consente alla prescrizione di ricominciare a decorrere, in caso di superamento del limite temporale massimo. E ciò potrebbe verificarsi con una certa frequenza, non solo perché il primo grado di giudizio sovente consuma quasi interamente il tempo della prescrizione, ma anche perché sono molteplici i fattori che nelle fasi del gravame possono determinare una dilatazione dei tempi processuali (es. complessità dell'accertamento, assenza di altri periodi sospensivi da sommare a quello in corso etc.).

4. Oltre alle eventuali ricadute pratiche – che verranno descritte al paragrafo successivo –, il disegno di legge in commento presenta già in astratto alcuni punti critici. Si è accennato allo stemperamento del limite di durata massima dei giudizi di appello e di cassazione dovuto alla sommatoria della nuova ipotesi sospensiva con le altre già contemplate all'art. 159 Cp.

Va poi considerato come la scelta di restringere l'operatività della sospensione alle sole sentenze di condanna introduca un'evidente disparità di trattamento fra gli imputati. A prescindere dal momento in cui interverrà la sentenza di primo grado – a ridosso o a distanza del termine finale della prescrizione sostanziale –, la sospensione in appello e in cassazione allungherà il tempo a disposizione del processo e opererà a svantaggio del condannato.

Rispetto all'imputato assolto, invece, la celerità del processo nelle fasi di gravame dipenderà dall'estensione complessiva del compasso temporale della prescrizione del reato. Per i reati con termini di prescrizione molto lunghi, il giudice dell'impugnazione, pur non potendo usufruire della sospensione, disporrà verosimilmente di un ragionevole lasso di tempo per portare a termine il processo (si pensi alle non poche previsioni di raddoppio dei termini di prescrizione, disseminate fra codice e legislazione speciale e agli allungamenti occulti del termine di prescrizione dovuti all'innalzamento delle soglie edittali di pena o del tetto massimo della durata della prescrizione in presenza di atti interruttivi). Viceversa, rispetto ai reati soggetti a termini brevi di prescrizione, la mancata sospensione *ex art. 159-bis Cp* fungerà da stimolo per un'accelerazione dell'attività processuale, in vista dell'eventuale

sopraggiungere di un proscioglimento per prescrizione.

La *ratio* che sta alla base della soluzione adottata è di concedere all'autorità giurisdizionale un maggiore lasso di tempo per l'accertamento del fatto, laddove l'ipotesi accusatoria trovi conferma nella sentenza di condanna, pronunciata nel primo grado di giudizio<sup>11</sup>. Tale scelta però stride con la necessità di assicurare la medesima durata massima per il giudizio di appello e di cassazione sia che venga impugnata una sentenza di condanna, che una di assoluzione<sup>12</sup>.

Le fasi di gravame sono previste a garanzia dell'imputato, in quanto strumenti di verifica della correttezza delle decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio e devono uniformarsi al principio della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, il quale non può non valere per tutti gli imputati; siano essi assolti o condannati. In altre parole, tale garanzia non è graduabile, a seconda dell'esito (condanna o proscioglimento) del primo grado di giudizio<sup>13</sup>.

All'indomani delle riforme Bonafede e Orlando, a favore della differenziazione di trattamento, si era per la verità espressa una parte della dottrina non solo processualistica, la quale non aveva mancato di segnalare l'assoluta irragionevolezza di un'equiparazione tra condannati e prosciolti, rispetto alla sospensione o all'arresto della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Si osservava come, sul versante processuale, dalle due qualità di condannato o di assolto discendano effetti oggettivamente diversi (es.: perdita di efficacia delle misure cautelari personali nei confronti dell'imputato prosciolto, ma non anche dell'imputato condannato), tali da giustificare una diversificazione di disciplina, pure in relazione al più specifico ambito della sospensione del termine prescrizionale o del blocco della prescrizione, in concomitanza con la chiusura del primo grado di giudizio<sup>14</sup>.

La proposta in discussione ripristina infine la disciplina Orlando, anche con

---

<sup>11</sup> Si tratta della medesima *ratio* che aveva ispirato tanto la riforma Orlando (v. Relazione di accompagnamento <https://documenti.camera.it/dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027570.pdf>, 4), quanto la proposta di riforma elaborata dalla Commissione di studio Fiorella in materia di prescrizione, (v. Relazione, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?previousPage=mg\\_1\\_8\\_1&contentId=SPS914317](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_8_1&contentId=SPS914317)).

<sup>12</sup> In tal senso, F. Palazzo, *La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi*, in *DPenCont*, 1/2016, 57.

<sup>13</sup> Si condividono sul punto le osservazioni di C. Larinni, "Blocco" della prescrizione per le sole sentenze di condanna di primo grado. Il c.d. lodo "Conte-bis" a confronto con la presunzione di innocenza, in *disCrimen*, 8.4.2020, 18 e ss.

<sup>14</sup> Così, fra gli altri, v. G. Spangher, *Prescrizione: una proposta logico-sistematica per l'(eventuale) entrata in vigore della riforma*, in *il Penalista*, 14.10.2019, 1 e ss.; G. Losappio, *Il congedo dalla prescrizione del reato*, *Tempus fu(g)it*, in *DPenCont*, 7-8/2019, 57 e A. Marandola, *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, in *GI* 2020, 988-989.

riguardo all'inserimento della sentenza di condanna e del decreto penale di condanna fra gli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 160 co. 1 Cp. Tale soluzione trae probabilmente origine dalle medesime ragioni che avevano sorretto l'analoga previsione di cui alla l. 103/2017: 1) assicurare un intervallo nel decorso della prescrizione non condizionato dall'esito dei giudizi successivi (appello e cassazione); 2) estendere l'effetto interruttivo ai concorrenti nel reato, che non siano coimputati, considerato che la sospensione riguarda solo questi ultimi e non anche i primi<sup>15</sup>.

Nondimeno, non si può ignorare come la duplicazione degli effetti ascritti alla decisione di condanna adottata in primo grado sul corso del tempo dell'oblio risulti in astratto del tutto irrazionale. Come autorevolmente evidenziato, i due istituti dell'interruzione e della sospensione hanno una diversa caratura e sono pensati come alternativi. La sospensione arresta temporaneamente il decorso del tempo estintivo, mentre l'interruzione, di fatto, lo azzerà<sup>16</sup>.

Dal punto di vista strettamente dogmatico, e al netto delle esigenze pratiche di "riequilibrio" dovute alla posizione dei concorrenti nel reato, non vi è pertanto alcun dubbio che la scelta di sovrapporre i due tipi di effetti, interruttivi e sospensivi, risulti non perfettamente conforme alla *ratio* di tali fattispecie.

5. Agli aspetti critici della proposta che si profilano sul piano astratto-teorico si affiancano, poi, non indifferenti ricadute sul piano applicativo.

La controindicazione più rilevante concerne senza dubbio la gestione del passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, sotto il profilo della successione di leggi nel tempo.

In astratto, sul versante del diritto penale sostanziale, la disciplina prevista dalla proposta in commento risulta più favorevole di quella vigente. Al blocco *tout court* della prescrizione con la chiusura del primo grado di giudizio, si sostituisce la sospensione, che è misura atta a produrre effetti più favorevoli, in quanto con essa il tempo estintivo della punibilità non si esaurisce, ma si congela. La nuova normativa costituisce, pertanto, una *lex mitior* rispetto al previgente sistema<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Si leggano sul punto le considerazioni di S. Zirulia, *La riforma della prescrizione del reato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17.12.2018, 11.

<sup>16</sup> Cfr. F. Viganò, *La nuova disciplina della prescrizione: la montagna partorì un topolino*, in *DPP* 2017, 1294 e D. Pulitanò, *DDI n. 2067: sulle proposte di modifica al codice penale e all'ordinamento penitenziario*, in *Giurisprudenza penale web*, 3/2017, 4 e 5.

<sup>17</sup> Lo osservano G.L. Gatta, M. Gialuz, *Prescrizione e improcedibilità: l'ennesima riforma e dieci verità nascoste*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11/2023, 137.

In concreto, tuttavia, la soluzione del problema relativo all'individuazione della legge applicabile è resa più complessa da una serie di fattori.

In primo luogo, con riguardo ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020, ai quali non si applicano né la riforma Bonafede, né l'improcedibilità per termini di fase, non è agevole stabilire quale sia la disciplina di riferimento, fra la legge ex Cirielli (l. 5.12.2005 n. 251) e la normativa Orlando. All'orientamento di chi ritiene che ai fatti commessi tra il 4 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 debba senz'altro applicarsi la riforma del 2017<sup>18</sup>, si contrappone la diversa opinione di chi fa notare come la riforma Cartabia abbia abolito il comma 2 dell'art. 159 Cp, così come riformato dalla disciplina Bonafede nel 2019, ma non anche le disposizioni di quest'ultima che hanno a loro volta abrogato le sospensioni in appello e cassazione, introdotte dalla riforma Orlando<sup>19</sup>. Queste ultime entrano dunque in gioco nella successione temporale e risultano oggettivamente più sfavorevoli della precedente disciplina, dettata dalla legge ex Cirielli, che è destinata a prevalere in concreto.

Ad ogni modo, rispetto a tale insieme di reati, qualunque sia il regime normativo che si ritiene applicabile – Orlando o ex Cirielli –, una volta adottata la riforma in discussione, resterebbe da risolvere il problema dell'individuazione della disciplina più favorevole, tra quella cui essi sono al momento soggetti e la nuova che entrerebbe in vigore in futuro.

Se, come suggerito dall'orientamento da ultimo richiamato, si ritiene che anche la classe di illeciti qui indicata sia sottoposta alla legge ex Cirielli, sarà questo regime a trovare applicazione, perché più favorevole. Laddove invece si propenda per la tesi contrapposta, che considera soggetti alla riforma Orlando i reati commessi nell'arco temporale compreso tra l'entrata in vigore di tale legge e l'entrata in vigore della riforma Bonafede, una volta adottata la riforma Pittalis, si tratterà di stabilire se quest'ultima sia o meno più favorevole della disciplina Orlando.

Tale operazione presenta però non poche difficoltà. Per alcuni aspetti, è senza dubbio più favorevole la legge Orlando, che prevede periodi sospensivi più brevi; per altri aspetti, invece, è *mitior* la riforma Pittalis, che contempla possibilità di recuperare i periodi di sospensione, se la pubblicazione della decisione assunta in appello o in

---

<sup>18</sup> Si leggano, sul punto, G.L. Gatta, M. Gialuz, *op. ult. cit.*, 137.

<sup>19</sup> In tal senso, G. Losappio, *La riforma (continua) della prescrizione*, in *La riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, a cura di B. Romano, A. Marandola, Pisa 2022, 50 e 51.

cassazione avviene dopo la scadenza del termine di sospensione<sup>20</sup>.

Non a caso, in una lettera sottoscritta da tutti i presidenti delle Corti di appello italiane e inviata il 22 novembre 2023 al Ministro della giustizia e ai presidenti delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, nonché al capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, allo scopo di sollecitare il legislatore a corredare il nuovo regime della prescrizione di un'adeguata disciplina transitoria, si è segnalato come per i reati commessi prima del 1° gennaio 2020, che giungano in appello con termini residui di prescrizione inferiori a due anni e che rischiano di prescriversi, se il processo non si conclude entro il nuovo termine, «stabilire se tale disciplina sia o meno più favorevole delle precedenti, della l. 103/2017 e della l. 251/2005 è apprezzamento tipico del legislatore e non può essere lasciato all'incertezza delle interpretazioni difformi, perché vi sono seri argomenti a favore di più soluzioni diverse»<sup>21</sup>.

I problemi di disciplina intertemporale si acuiscono poi ulteriormente rispetto ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, attualmente soggetti alla riforma Cartabia.

Per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, operano termini di fase più lunghi di quelli stabiliti dall'attuale art. 344-*bis* Cpp e identici a quelli previsti dalla riforma Pittalis; vale a dire, 24 mesi in appello e 12 mesi in cassazione. Nondimeno, come si è già segnalato ai paragrafi precedenti, nonostante la perfetta sovrapposizione in astratto dei relativi intervalli cronologici, in concreto, risulterà particolarmente arduo quantificare il tempo massimo per la conclusione del giudizio messo a disposizione dalle due discipline: la vecchia e quella che entrerà in vigore successivamente. Per effetto delle proroghe e delle sospensioni contemplate in entrambe le normative non è in effetti possibile calcolare in anticipo e con sufficiente precisione il segmento temporale usufruibile, per ciascuna di esse.

Tale valutazione è poi ulteriormente complicata dal fatto che, anche a voler ragionare in astratto, comparando i compassi temporali così come fissati *ex ante* dalla legge e senza tenere conto delle variabili cui essi sono in concreto esposti, per soppesare gli effetti dovuti all'applicazione di una disciplina, piuttosto che dell'altra occorrerà prendere in considerazione il tempo di prescrizione sostanziale che residua al momento dell'instaurazione del giudizio di appello. Se quest'ultimo è superiore a quello stabilito dall'improcedibilità *ex art. 344-bis* Cpp (ed anche a quello della futura sospensione Pittalis), la legge più favorevole in concreto rischia di essere non quella

---

<sup>20</sup> Sul punto, ancora una volta G.L. Gatta, M. Gialuz, *op. ult. cit.*, 137.

<sup>21</sup> La lettera è stata pubblicata da [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), il 2.12.2023.

sostanziale, reintrodotta, ma quella di carattere processuale che prevede l'improcedibilità per superamento dei termini di fase e che conduce, nella sostanza, alla caducazione del processo.

Non si può inoltre ignorare che la giurisprudenza di legittimità ha inquadrato l'improcedibilità per decorso del tempo fra gli istituti di natura processuale, in quanto tali, sottoposti al principio del *tempus regit actum*<sup>22</sup>. Ciò implica che, ai fini del regime intertemporale, potrebbe farsi strada una prospettiva ancora diversa, rispetto a quelle sin qui ricostruite: e cioè, considerare applicabile l'art. 344-bis Cpp ai fatti di reato commessi dopo il 1° gennaio 2020, purché i relativi giudizi di impugnazione siano stati instaurati sotto la vigenza di tale disposizione; per l'appunto, la legge processuale valida al tempo dell'atto.

La solidità di tale orientamento viene però incrinata da una lettura di segno diverso, che invece valorizza gli effetti sostanziali dell'improcedibilità cronologica, di fatto consistenti nella sopraggiunta non punibilità del reato, e, per questo, invoca l'estensione anche a tale istituto di tutte le garanzie della legalità penale, ivi compresa la retroattività *in melius*<sup>23</sup>. Ove si propendesse per quest'opzione ermeneutica (della quale, per la verità, non vi è traccia in giurisprudenza), per individuare la legge applicabile più favorevole, il giudice dovrebbe comparare tre distinte variabili cronologiche: il tempo prescrizione restante, il tempo dell'improcedibilità processuale e, infine, il tempo delle sospensioni nelle fasi di gravame. Si tratterebbe, con tutta evidenza, di un'operazione molto complessa, ai limiti dell'impossibile, che esporrebbe costantemente al pericolo di incappare in madornali fallacie di calcolo.

Quanto detto dimostra con sufficiente chiarezza come sul versante della successione di leggi nel tempo, in assenza di una disciplina transitoria *ad hoc*, se la riforma in commento vedesse definitivamente la luce, il riconoscimento della legge in concreto applicabile rischierebbe di rivelarsi un rompicapo irrisolvibile. Ciò non soltanto comporterebbe un enorme aggravio di lavoro per le Corti di appello, che si troverebbero costrette a operare complicati calcoli aritmetici, ma innescherebbe non poche controversie interpretative, destinate a tradursi in un incremento del contenzioso giudiziario.

---

<sup>22</sup> Cass. 23.11.2022 n. 49177; Cass. 10.1.2022 n. 334, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it); Cass. 26.11.2021 n. 43883, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it).

<sup>23</sup> Orientamento autorevolmente sostenuto da D. Pulitanò, *Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 19.7.2021, 2 e ss. e da O. Mazza, *Fenomenologia dell'improcedibilità cronologica*, in *Pen. dir. proc.*, 23.2.2023, 11-13.



5.1. L'ultimo aspetto da prendere in considerazione nella valutazione delle possibili conseguenze pratiche della riforma in cantiere è certamente il tema del suo possibile impatto sulla durata media dei processi penali e, in particolare, su quella dei giudizi di gravame.

In proposito, attenta dottrina ha segnalato come uno degli effetti più evidenti prodotti dalla riforma Cartabia e dal regime dell'improcedibilità per superamento dei termini di fase sia stato quello di aver accelerato significativamente i tempi dei processi penali in appello. Il poderoso sforzo organizzativo intrapreso dagli uffici giudiziari e dalle Corti di appello per evitare la mannaia della prescrizione processuale nelle fasi del gravame ha già dato buoni frutti<sup>24</sup>.

I dati del monitoraggio PNRR pubblicati dal Ministero della giustizia, relativi al primo semestre 2023 confermano in effetti una compressione dell'estensione temporale dei giudizi di appello<sup>25</sup>. A fronte di tali importanti risultati, abolire l'istituto dell'improcedibilità *ex art. 344-bis Cpp* significherebbe rinunciare ad un potente strumento di pressione sull'autorità giurisdizionale, rispetto all'obiettivo della riduzione dei tempi della giustizia penale<sup>26</sup>.

Le osservazioni formulate colgono certamente nel segno, là dove evidenziano un dato numerico incontrovertibile. Tuttavia, come del resto riconosciuto dagli stessi sostenitori, i progressi raggiunti non possono di certo ascriversi esclusivamente alla *prescrizione del processo*. Essi piuttosto discendono dall'insieme delle misure introdotte dalla riforma Cartabia per migliorare l'efficienza della giustizia penale. Tra queste, in particolare, giocano un ruolo cruciale le disposizioni volte a deflazionare il giudizio di appello e a ridurre l'estensione temporale (es. ampliamento delle cause di inammissibilità dell'atto di appello, incremento del numero dei provvedimenti inappellabili, restrizione dei casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sconto di pena in caso di rinuncia all'appello etc.).

L'art. 344-bis Cpp costituisce, cioè, soltanto uno dei tasselli di un'articolata azione di riforma, che è volta a uniformare il processo penale agli standards imposti dal PNRR. Se è pertanto plausibile immaginare che il venir meno di un singolo elemento di tale rete di norme possa sbilanciare in negativo le tempistiche della giustizia penale, è però

---

<sup>24</sup> Di nuovo, G.L. Gatta, M. Gialuz, *Prescrizione e improcedibilità*, cit., 133.

<sup>25</sup> I dati sono consultabili in [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/pnrr\\_relazione\\_indicatori\\_statistici\\_DGSTAT\\_ott23.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/pnrr_relazione_indicatori_statistici_DGSTAT_ott23.pdf).

<sup>26</sup> G.L. Gatta, M. Gialuz, *op. ult. cit.*, p. 134.

difficile prevedere la misura di tale squilibrio e l'impatto finale che esso avrà sulla durata media dei processi; a maggior ragione considerato l'operare congiunto anche di altri strumenti riduttivi del carico giudiziario in appello. Per tali ragioni, non convince del tutto la conclusione che considera inevitabili gli effetti regressivi collegabili all'abrogazione dell'improcedibilità temporale.

A conferma di quanto risulti azzardato elaborare valide previsioni per il futuro, basti considerare come i progressi sin qui registrati si siano realizzati nonostante l'attuale inoperatività dell'art. 344-bis Cpp, il quale, com'è noto, entrerà a regime soltanto a partire dal 1° gennaio 2025. Gli effetti positivi indicati dalle statistiche costituiscono pertanto il risultato non solo del pungolo dell'improcedibilità estintiva del processo, ma anche (o, forse, soprattutto) dell'efficace riassetto organizzativo, che è stato attuato dagli uffici giudiziari per prevenire l'impatto dei nuovi "ritmi" imposti dall'intera riforma Cartabia e per adeguare le risorse disponibili alle novità procedurali, già entrate in vigore.

In definitiva, non è possibile allo stato riscontrare una diretta correlazione causa-effetto fra l'introduzione dell'improcedibilità per superamento dei termini di fase nei giudizi di impugnazione e la contrazione in corso della durata di questi ultimi. Per quanto la prospettiva di un contingentamento cronologico abbastanza rigido dei giudizi di appello e cassazione abbia potuto in concreto stimolare un riordino del carico di lavoro delle Corti di appello, nondimeno, ciò è in concreto dipeso, oltre che dalla futura mannaia di cui all'art. 344-bis Cpp, anche dalla nuova "cultura dell'efficienza", promossa dalla riforma Cartabia.

Se davvero le novità volute dal legislatore del PNRR hanno colto nel segno, il patrimonio acquisito in termini di maggiore capacità organizzativa dovrebbe venire preservato nel tempo, a prescindere dalle prossime riforme (*ivi* compresa quella che consistesse in un ritorno alla prescrizione sostanziale). Ciò che occorre, in altre parole, auspicare è che, in futuro, la sopravvivenza di un tale approccio "gestionale" non risulti più legata alle contingenze normative, ma diventi lo standard operativo ordinario degli uffici giudiziari: un *modus agendi* virtuoso, condiviso e consolidato.

Del resto, fra gli obiettivi della proposta in discussione, certamente non si annovera anche quello di un superamento delle prassi di controllo sull'efficienza del processo, introdotte dalla riforma Cartabia. Il testo in esame al Senato non prevede infatti l'abrogazione dell'art. 165-ter NAttCpp, che impone ai Presidenti della Corte di cassazione e delle Corti di appello di adottare i provvedimenti organizzativi necessari

per il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione. Tale importante disposizione attuativa non viene integralmente soppressa, bensì soltanto riadattata, attraverso la sostituzione del riferimento ai limiti temporali previsti dall'art. 344-bis Cpp con il rinvio ai *nuovi* termini di sospensione in appello e cassazione, stabiliti dal futuro art. 159-bis Cp.

È questo, indubbiamente, un segnale tangibile del fatto che da parte dell'attuale legislatore non vi sia alcuna intenzione di smantellare le buone pratiche invalse, sul versante della contrazione dei tempi del giudizio di impugnazione.

6. A conclusione delle riflessioni sin qui sviluppate, proviamo ad abbozzare alcune considerazioni finali.

Dal punto di vista delle ragioni di carattere teorico-dogmatico che ne stanno a fondamento, la proposta in commento non sembra esporsi a particolari critiche. Se si concorda con l'idea che la prescrizione del reato costituisca una *cartina di tornasole* delle dinamiche del punire, nella misura in cui serve a convalidare a posteriori le funzioni di deterrenza e di orientamento culturale della pena rispetto al fatto concreto, un superamento dell'attuale rapporto di mera subordinazione dell'istituto alle ragioni e agli scopi del processo non può che essere accolto con favore. Il tempo della reazione penale è, in effetti, uno degli elementi che concorrono a garantire l'adeguatezza/proporzione della risposta sanzionatoria al reato. La prescrizione sostanziale, in quanto orologio che scandisce questo profilo del tempo, asseconda senz'altro le finalità della prevenzione generale.

Il passaggio del tempo incide poi anche sulla corrispondenza tra il soggetto autore del fatto di reato e il soggetto che viene in concreto punito. Di tale istanza di prevenzione speciale, la prescrizione del reato si fa egualmente carico, sebbene in misura minore ed in maniera più sfumata, rispetto al profilo che concerne il rapporto tra tempo e prevenzione generale.

Da questo punto di vista, dunque, un ritorno alla disciplina che consente all'orologio dell'oblio di funzionare anche dopo l'avvio del processo restituisce coerenza ad un istituto oramai in crisi di identità.

Altrettanto condivisibile è la proposta di affidare a meccanismi sospensivi il coordinamento del tempo prescrizione con il tempo della memoria, attivato dal processo. Rispetto alla soluzione attuale, che arresta il fluire della prescrizione con la sentenza di primo grado, il ricorso a fattispecie sospensive realizza in effetti un più

equilibrato e flessibile temperamento fra le opposte esigenze dei due compassi temporali.

Rimanendo sul piano delle ragioni teoriche, non si può inoltre non concordare con la scelta di abolire l'improcedibilità per superamento dei termini di fase in appello e cassazione. A prescindere dai problemi interpretativi sollevati da tale figura sul fronte processuale, non vi è dubbio che essa abbia nella sostanza innescato una metamorfosi della prescrizione del reato, trasformandola, durante la fase delle indagini preliminari e sino alla conclusione del primo grado di giudizio, nell'unico metronomo del tempo del procedimento penale.

Con la progressiva attrazione della prescrizione del reato nella sfera processuale, si è invero assistito ad un mutamento delle funzioni tipiche di un istituto, che anche la Corte costituzionale ha invece sempre collocato nel diritto sostanziale. Le finalità di deflazione del carico processuale e di riduzione dei tempi del processo, prima annoverabili tra gli effetti secondari del tempo estintivo del reato, sono via via divenuti gli scopi primari della prescrizione del reato.

Una volta inquadrato (seppure rapidamente) sotto il profilo teorico, il disegno di legge in commento è stato osservato anche in relazione alle possibili ricadute pratiche. Su tale versante, naturalmente, l'analisi è risultata più complessa, a causa della necessità di tener conto di una serie di variabili concrete, collegate all'assetto complessivo del sistema penale, che non è sempre agevole pronosticare.

Fra i maggiori problemi applicativi che la riforma potrebbe generare, il più significativo riguarda senza dubbio il regime intertemporale. Si è visto come in concreto l'individuazione della legge più favorevole da applicare, dopo l'eventuale entrata in vigore dell'ennesima riforma, potrebbe dare luogo ad un *rebus* matematico e giuridico davvero irrisolvibile, per lo meno in assenza di una chiara e dettagliata disciplina transitoria.

L'esperienza maturata con le passate riforme ha insegnato che la diversa natura giuridica delle fattispecie normative coinvolte e l'intreccio e la sovrapposizione delle discipline complicano a dismisura l'entità dei problemi da risolvere, alimentano le incertezze applicative, a danno delle garanzie, e spesso costringono anche la Corte di legittimità e la stessa Corte costituzionale ad elaborare articolate ipotesi esegetiche, nel tentativo disperato di riparare ai guasti di una legislazione in perenne movimento<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> In senso conforme, segnala come nell'ambito della prescrizione, l'innesto frequente di nuove discipline sulle

Per questo, il tema della gestione del passaggio dalla normativa attuale – peraltro ancora non pienamente vigente, considerato che l'art. 344-bis Cpp dovrebbe entrare a regime soltanto da partire del primo gennaio 2025 – a quella futura rappresenta una ragione validissima per dubitare dell'opportunità di attuare una nuova riforma, in tempi così ravvicinati rispetto all'ultimo intervento legislativo. Gli effetti prodotti dall'instabilità della disciplina potrebbero rivelarsi dirompenti, tanto sul versante del *vulnus* alla certezza del diritto e alla calcolabilità *ex ante* dei tempi delle dinamiche punitive, quanto sotto il profilo dello sforzo che gli uffici giudiziari dovrebbero profondere, nell'affrontare le future questioni di diritto intertemporale; senza contare che ne uscirebbe altresì appesantito il lavoro delle difese, chiamate anch'esse a misurarsi con questo ordine di problemi.

Non vi è dubbio che, per lo meno nel breve periodo, tali ostacoli rischiano di riverberarsi in negativo sulla durata media dei processi, forse più di quanto potrebbe accadere nel lungo periodo, per effetto dell'abolizione del contingentamento temporale dei giudizi di impugnazione.

Come si è cercato di dimostrare ai paragrafi precedenti, non vi è alcuna certezza circa il fatto che l'espunzione dal sistema dell'improcedibilità cronologica determinerà una dilatazione dei tempi del processo, nelle fasi del gravame. La riforma Cartabia offre in effetti una varietà di misure deflative del giudizio di appello, che concorrono a comprimere la durata complessiva del processo. Sicché, non è possibile attribuire ad un unico istituto il merito di aver conseguito l'obiettivo di un accorciamento della lunghezza del giudizio, in appello e in cassazione.

Sullo sfondo delle questioni descritte, incombe poi il ben più ampio problema del metodo seguito dal legislatore della riforma. Ancora una volta, si è preferito percorrere la strada più comoda degli interventi settoriali e delle micro-interpolazioni normative, invece di cimentarsi con una modifica articolata dell'intera disciplina della prescrizione, magari collegandola ad altre importanti riforme; quali, la revisione al ribasso dei livelli edittali di pena, che così profondamente incidono sulla dilatazione del tempo dell'oblio, la riduzione dell'ipertrofia penalistica e, sul versante processuale, un ulteriore azzardo in direzione della mitigazione dell'obbligatorietà dell'azione penale.

---

precedenti abbia generato un «puzzle confuso e incomponibile», G. Balbi, *Il decorso del tempo tra prescrizione e improcedibilità*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 13.9.2022, 35.